



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i., recante "Composizione delle giunte, Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 relativa all'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui art. 1, al comma 1, dispone che «... è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali» mentre al comma 6 prescrive che «nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici»;

CONSIDERATO che la richiamata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, dispone, altresì, all'art. 13, comma 1, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26, che nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, da commissari straordinari ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n. 8 recante "Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali" il cui art. 1 dispone che «Nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il decreto presidenziale n. 130 del 24 aprile 2015 con il quale la dott.ssa Rosaria Barresi, dirigente della Regione Siciliana, è stata nominata Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvenuta notifica del summenzionato decreto presidenziale, la dott.ssa Rosaria Barresi si è insediata nelle funzioni in data 4 maggio 2015;

D.P. n. 251/SERV. 1°/3 E.

VISTA la lettera datata 27 giugno 2015 con la quale dott.ssa Rosaria Barresi ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalle funzioni di Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta attribuite con il surrichiamato decreto presidenziale;

RILEVATA, quindi, la necessità di dovere nominare, presso il libero Consorzio di Caltanissetta un Commissario Straordinario per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

VISTO l'art. 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977 n. 50, dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 111, e poi sostituito dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'art. 13 comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e dall'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

VISTO l'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 con il quale è stato ridotto a due il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il decreto presidenziale n. 138/Serv.4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento ordinario n. 294 del 18 dicembre 2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

## DECRETA

### Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, si prende atto delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Rosaria Barresi dall'incarico di Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta conferitole con il D.P. n. 130 del 24 aprile 2015.

### Art. 2

Di nominare presso il libero Consorzio comunale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., il Dott./Dott.ssa LUCIANA GIAMMANCO, qualifica MAGISTRANTE in servizio presso DIPARTIMENTO REGIONE SICILIA nato a PALERMO il 21/03/1961 C.F. GMZLN619616730, quale commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex Province regionali. Il suddetto incarico scadrà il 31 luglio 2015.

### Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, lì 30 GIU. 2015.

Il Presidente  
On.le Rosario Crocetta



